

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2016

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1989

Modifica dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente l'aumento della durata del mandato per i militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ha stabilito che il mandato dei militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare ha la durata di due anni.

Sulla base dell'esperienza si è peraltro rilevato che il periodo non è sufficiente per consentire ai delegati un efficace espletamento delle funzioni rappresentative.

Si rende pertanto necessario, anche in

accoglimento di un'espressa delibera del Consiglio centrale di rappresentanza, aumentare la durata del mandato da due a tre anni.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene sostituito l'ottavo comma dell'articolo 18 della legge n. 382 del 1978.

Il provvedimento non comporta oneri finanziari.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. L'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

«Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili».